

# Assicurazione multirischi per le piccole e medie imprese



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Globale Piccola e Media Impresa

Documento aggiornato il 1° luglio 2024

Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

## Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it) – indirizzo di posta elettronica: [hdi.assicurazioni@pec.hdia.it](mailto:hdi.assicurazioni@pec.hdia.it).

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2023 ammonta a 663,9 milioni di euro (di cui 224,2 milioni di euro relativi al comparto Vita e 439,7 milioni di euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 351,0 milioni di euro (di cui 76,0 milioni di euro vita e 275,0 milioni di euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 312,9 milioni di euro (di cui 148,2 milioni di euro vita e 164,7 milioni di euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2023 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 471,3 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 919,3 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 448,0 milioni di euro ed un Solvency Ratio pari al 195,0%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 212,1 milioni di euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 726,0 milioni di euro. Si registra così una eccedenza di 513,9 milioni di euro ed un Ratio pari al 342,3%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



## Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le informazioni relative alle coperture assicurative previste dal prodotto. Si precisa che, per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate ed ai massimali concordati con l'Assicurato puntualmente indicati nella scheda di polizza e/o nei relativi allegati.

## INCENDIO ALL RISKS

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da qualsiasi evento qualunque ne sia la causa. Sono compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualunque persona allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso. Vengono rimborsate, inoltre, una serie di oneri, onorari e spese per sgomberare e smaltire i residui del sinistro, per la ricostruzione o del ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate o per il temporaneo ricollocamento delle stesse presso terzi qualora i locali che le contengono siano inagibili a seguito di sinistro. Se assicurato il Contenuto, sono previste le estensioni di garanzia sempre operanti che assicurano il Macchinario, l'Attrezzatura e le Merci collocati temporaneamente presso ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza o durante il trasporto su veicoli condotti dall'Assicurato. Alcune garanzie sono prestate nella forma assicurativa a "Valore Intero" oppure nella forma assicurativa "Primo Rischio Assoluto", a seconda di quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.

Inoltre, in caso di Sinistro dovuto ad Incendio o Allagamento e bagnamento d'acqua, l'Assicurato ha diritto, previa espressa richiesta, al servizio Pronto Intervento Azienda P.I.A.® BELFOR, ovvero al supporto tecnico da parte di BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento che provvederà a fornire un immediato supporto tecnico telefonico, ad inviare sul luogo del Sinistro un tecnico per compiere il primo sopralluogo, ad identificare gli interventi di salvataggio e bonifica necessari e ad emettere una proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio, risanamento e bonifica.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Franchigia di sezione</b> | Il premio può essere ridotto incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, attivando la franchigia di sezione. In questo caso, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati. |
|------------------------------|--|

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Rischio locativo</b> | La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, e nei limiti della Somma assicurata indicata in polizza, risponde dei danni materiali e diretti al fabbricato assicurato tenuto |
|-------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  | in locazione o in comodato dall'Assicurato, comprese le dipendenze e/o pertinenze, causati da incendio o altro evento garantito dalla polizza, anche se avvenuti con colpa grave dell'Assicurato stesso.   |
| <b>Ricorso terzi da incendio</b>                                 | La Società tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto in polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti alle cose di terzi - inclusi i locatari - causati da incendio, esplosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, fumo e vapori, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della sezione Incendio All Risks.  |
| <b>Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi</b> | La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse, nonché quelli causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, e da atti di terrorismo e sabotaggio. Sono altresì compresi i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trova l'ubicazione assicurata.  |
| <b>Eventi atmosferici</b>  | la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da eventi atmosferici (uragani, bufere, cicloni, tempeste, trombe d'aria, vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve) compresi eventuali danni da bagnamento all'interno dei locali assicurati causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti causate dalla violenza degli eventi atmosferici o dal crollo totale o parziale del tetto dovuto a rottura delle strutture portanti provocata da sovraccarico di neve.   |
| <b>Acqua e liquidi</b>   | La Società indennizza i danni materiali e diretti arrecati ai beni assicurati da spargimento di acqua o fuoriuscita di liquidi in conseguenza di rottura accidentale di impianti e condutture (acqua condotta, gelo), trabocchi, rigurgiti ed occlusioni. Sono compresi anche i danni causati ai beni assicurati da rotture accidentali di impianti fissi di estinzione automatici a pioggia e rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche e simili contenitori   |
| <b>Ricerca e riparazione della rottura</b>                       | A seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della garanzia facoltativa "Acqua e liquidi", la Società rimborsa le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di condutture ed i relativi raccordi collocate nei muri, nei pavimenti o interrate, che abbiano dato origine allo spargimento di acqua o liquidi. Inoltre sono rimborsate le spese sostenute per ricercare la rottura, riparare o sostituire le parti di impianti e condutture a seguito di dispersione di gas dagli impianti al servizio dei locali in cui si esercita l'attività.  |
| <b>Fenomeno elettrico</b>  | la Società indennizza i danni materiali e diretti ad apparecchiature ed impianti elettrici ed elettronici dovuti a Fenomeno elettrico originato da variazione di corrente, sovratensione, corto circuito od azione elettrica del fulmine.  |
| <b>Lastre</b>  | la Società rimborsa le spese sostenute per la sostituzione di Lastre distrutte, rotte o danneggiate accidentalmente in modo tale da comprometterne la funzionalità e purché tali Lastre facciano parte del Fabbricato, del Macchinario, dell'Attrezzatura o dell'arredamento, comprese le spese necessarie per la rimozione, il trasporto e l'eventuale posa in opera di Lastre nuove, uguali od equivalenti per caratteristiche. Sono inoltre compresi i danni materiali e diretti al Contenuto, se assicurato, provocati dalla rottura delle Lastre stesse.  |
| <b>Merci in refrigerazione</b>                                   | la Società indennizza, a Primo Rischio Assoluto e fino a concorrenza della Somma Assicurata alla specifica Partita, i danni materiali e diretti alle Merci in refrigerazione a causa di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno, purché tali eventi siano conseguenti a danno indennizzabile ai sensi della sezione Incendio All Risks e all'accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso. |
| <b>Danni indiretti</b>   | In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, che, se assicurate, colpisca le partite "Fabbricato", "Contenuto", "Aumento periodico Merci assicurate a Valore Intero", la Società si obbliga a corrispondere all'Assicurato, a titolo di Danni indiretti, un'indennità aggiuntiva forfettaria pari al 10% dell'Indennizzo pagato, con il massimo della Somma Assicurata indicata in polizza.  |
| <b>Maggiori costi documentati</b>                                | In caso di interruzione o sospensione totale o parziale dell'attività esercitata, causata da Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società indennizza fino a concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, le spese straordinarie necessarie per la ripresa ed il proseguimento dell'attività, a condizione che tali spese siano debitamente documentate.   |
| <b>Fustelle farmaceutiche</b>                                    | Qualora l'attività esercitata sia quella di una farmacia, la Società, a seguito di Sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, indennizza fino a concorrenza della specifica Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza, anche i danni alle fustelle farmaceutiche. Le fustelle farmaceutiche si considerano Valori.  |
| <b>Merci al prezzo di vendita</b>                                | Se a seguito di Sinistro, indennizzabile a termini di Polizza, risultassero danneggiate Merci vendute ed in attesa di consegna e che non risulti possibile sostituirle con equivalenti Merci illese, l'Indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti per la mancata consegna.   |
| <b>Aumento periodico merci</b>                                   | Per le merci, per i soli mesi espressamente indicati in polizza, è possibile aumentare la somma assicurata per il Contenuto. L'importo dell'aumento ed i mesi in cui esso è previsto sono indicati in polizza.   |
| <b>Spese di demolizione e sgombero in aumento</b>                | Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per le spese di demolizione e sgombero.   |
| <b>Cose particolari in aumento</b>                               | Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per le spese di riacquisto e per il rifacimento di Cose Particolari   |

## FURTO

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, conseguenti a:

- furto, tentato o consumato, all'interno dei locali contenenti le Cose assicurate con le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione, anche senza introduzione dei ladri nei locali stessi;
- rapina e/o estorsione, tentata o consumata, avvenuta nell'Ubicazione assicurata, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno della stessa e siano costrette a recarsi al suo interno;
- atti vandalici commessi durante il Furto e la Rapina o nel tentativo di commetterli.

Inoltre, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, la Società rimborsa le spese documentate e necessariamente sostenute per: cure mediche a seguito di infortunio subito in occasione di Rapina; riacquisto o rifacimento di Cose Particolari sottratte; onorari a periti, progettisti

e consulenti per la riprogettazione, la ricostruzione ed il ripristino dei beni danneggiati; riparare i guasti cagionati dai ladri e sostituire o potenziare i serramenti ed i mezzi di chiusura danneggiati.

Sono previste le estensioni di garanzia sempre operanti che assicurano: Valori e Denaro all'interno e fuori di Mezzi di Custodia; Macchinario, Attrezzatura e Merci presso terzi, durante il trasporto (su veicoli condotti dall'Assicurato) ed all'aperto (nel perimetro aziendale); Merci poste all'interno di distributori automatici o vetrinette esterne.

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

##### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Franchigia di sezione</b> | Il premio può essere ridotto incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, attivando la franchigia di sezione. In questo caso, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati. |
|------------------------------|--|

##### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Portavalori</b> | La Società indennizza i danni materiali e diretti in conseguenza di Furto, Rapina o Scippo di Valori e Denaro commesso nei confronti dell'Assicurato, di suoi familiari o Addetti incaricati, mentre trasportano detti Valori e Denaro al di fuori dell'Ubicazione assicurata per trasferirli al domicilio dell'Assicurato, alle banche, a fornitori o clienti e viceversa. Alla presente garanzia facoltativa non si applica la franchigia di sezione, se prevista in polizza. |
|--------------------|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>Valori e Denaro all'interno di Mezzi di Custodia (in aumento)</b> | Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Valori e denaro all'interno di mezzi di custodia". |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <b>Valori e Denaro fuori dai Mezzi di Custodia (in aumento)</b> | Consente di elevare il limite di indennizzo previsto per l'estensione di garanzia sempre operante "Valori e denaro fuori dai mezzi di custodia". |
|---|--|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Fustelle farmaceutiche</b> | Qualora l'attività esercitata sia quella di una farmacia, la Società indennizza fino a concorrenza della specifica Somma Assicurata indicata sulla Scheda di Polizza, Furto, Rapina o Estorsione di fustelle farmaceutiche. Le fustelle farmaceutiche si considerano Valori. |
|-------------------------------|--|

#### RESPONSABILITÀ CIVILE

la Società tiene indenne l'Assicurato, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un Sinistro avvenuto per fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività esercitata.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto doloso delle persone, inclusi i prestatori di lavoro, di cui egli debba rispondere a norma di legge e vale anche per attività complementari ed accessorie a quella principale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: proprietà e/o conduzione di fabbricati e locali strumentali all'esercizio dell'attività; proprietà e/o manutenzione di insegne e cartelloni pubblicitari; esercizio di mense, servizi di ristoro e servizi sanitari aziendali; esercizio di servizi di vigilanza, pulizia e antincendio; organizzazione di eventi nel perimetro aziendale e di attività dopolavoristiche; partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati.

Salvo che non sia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati, la copertura è integrata dalle seguenti estensioni di garanzia sempre operanti: Responsabilità personale dei Prestatori di lavoro; Impiego di veicoli; Cessione di lavori in subappalto; Attività presso terzi; Interruzione o sospensione di attività di terzi; Somministrazione e vendita di prodotti (esclusi prodotti farmaceutici e galenici); Danni a mezzi sotto carico e scarico. Inoltre, per alcune tipologie di attività sono previste delle condizioni speciali che integrano la copertura assicurativa e che sono richiamate nei seguenti allegati dedicati:

- *Officine (Allegato OF)*, che include le garanzie: Danni subiti dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione e manutenzione; R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti; Danni subiti dai veicoli di terzi per prove, collaudi, ritiro e consegna; Recupero mezzi danneggiati o guasti mediante l'utilizzo di carroattrezzi;
- *Stazioni di servizio, distributori di carburante, autolavaggi ed autorimesse (Allegato SS)*, che include le garanzie: Danni accidentali a veicoli in consegna o custodia o sottoposti a lavaggio; Danni da movimentazione e sistemazione;
- *Food & Beverage (Allegato FB)*, che include le garanzie: Smercio fuori dei locali dell'attività; Danni alle Cose portate o consegnate;
- *Servizi alla persona (Allegato SP)*, che include le garanzie: Servizi alla persona prestati a domicilio dei clienti; Danni corporali causati dalla pratica di trattamenti estetici da parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza;
- *Lavanderie, tintorie, lavasecco e stierie di indumenti usati (Allegato LV)*, che include la garanzia per danni a Cose di terzi consegnate e soggette a lavorazione.

#### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

##### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Franchigia di sezione</b> | Il premio può essere ridotto incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, attivando la franchigia di sezione. In questo caso, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati. |
|------------------------------|--|

|   |   |
|---|---|
| <b>Garanzia limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati</b> | La copertura può essere limitata alla sola responsabilità civile derivante dalla proprietà dei fabbricati. In tal caso non operano le "Estensioni di garanzia sempre operanti" e non possono altresì essere acquistate garanzie facoltative ad eccezione della copertura per i danni da inquinamento accidentale. |
|---|---|

##### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

|  |   |
|--|---|
| <b>Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)</b> | La Società tiene indenne il Contraente/Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese), per gli infortuni sofferti dai Prestatori di Lavoro di cui sia ritenuto civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, con esclusione delle malattie professionali. |
|--|---|

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Malattie professionali</b> | L'Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle Malattie Professionali riconosciute dall'INAIL, o considerate tali in forza di provvedimento giudiziale passato in giudicato. Ai fini della presente garanzia le malattie devono essere insorte e si devono essere manifestate in data successiva a quella di effetto della Polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi o verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità dell'Assicurazione e fino alla data di cessazione dell'Assicurazione stessa. |
|-------------------------------|--|

|  |  |
|--|--|
| <b>Danni a Cose di terzi movimentate</b> | L'Assicurazione è estesa ai danni subiti dalle Cose di terzi rimorchiate, sollevate, caricate e/o scaricate nell'ambito del Perimetro Aziendale o presso terzi.  |
| <b>Danni da inquinamento accidentale</b> | L'Assicurazione è estesa ai danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di Cose in conseguenza di inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite esclusivamente a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi o condutture.  |
| <b>Responsabilità Civile Postuma</b>     | L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, opere e Cose inerenti l'attività assicurata, anche se non installati dall'Assicurato stesso, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, dalle opere e dalle Cose stesse montate, installate o oggetto dei lavori di manutenzione, riparazione o modifica, dopo l'ultimazione dei lavori e conseguenti ad errata o difettosa esecuzione dei lavori stessi.<br>La garanzia è prestata per i lavori eseguiti ed i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione e, comunque, non oltre 10 anni dalla data di fine lavori per le attività di impiantistica cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale n. 37 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni e 12 mesi dalla data di fine lavori per le attività non previste dal succitato Decreto. |
| <b>Attività stagionale</b>               | E' possibile, con sottoscrizione di questa garanzia, avvalersi di ulteriori prestatori di lavoro a titolo stagionale, secondo quanto indicato in polizza, in aggiunta agli addetti dichiarati all'atto di stipulazione della polizza. L'estensione opera sia ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), sia ai fini della garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.), qualora prestata.  |
| <b>Smercio di preparati farmaceutici</b> | Qualora l'Attività Dichiarata sia quella di una farmacia, l'Assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi dallo smercio dei prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. La garanzia opera entro 1 anno dalla consegna e comunque per sinistri accaduti e denunciati durante il periodo di validità dell'Assicurazione.   |

## ELETRONICA

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti ad Impianti ed Apparecchiature Elettroniche collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, anche se di proprietà di terzi, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono previste le estensioni di garanzia sempre operanti che assicurano i danni da Furto (all'interno e all'esterno dei locali), i Fenomeni elettrici di origine esterna, gli Eventi sociopolitici, Terrorismo ed atti vandalici e dolosi. Inoltre, la Società risponde dei danni anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata e delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere.

L'assicurazione per Impianti ed Apparecchiature Elettroniche è prestata nella forma a Valore Intero.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

#### OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Franchigia di sezione</b> | Il premio può essere ridotto incrementando l'importo delle franchigie di tutte le garanzie, attivando la franchigia di sezione. In questo caso, tutti i sinistri indennizzabili a termini di polizza saranno pagati previa detrazione dell'importo della maggior franchigia selezionata, indicata sulla scheda di polizza e/o sui relativi allegati. |
|------------------------------|--|

#### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO: è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Supporto Dati</b>            | La Società, in caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione, rimborsa i costi necessari ed effettivamente sostenuti dall'Assicurato per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal Sinistro vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti di dati privi di informazione.  |
| <b>Maggiori costi</b>           | In caso di Sinistro indennizzabile ai termini della presente Sezione che provochi l'interruzione parziale o totale di funzionamento delle Cose assicurate, la Società indennizza i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali, necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti a uso di un impianto o apparecchio sostitutivo, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazioni di servizi di terzi, lavoro straordinario.   |
| <b>Apparecchi ad Uso Mobile</b> | Con la sottoscrizione di questa opzione gli Apparecchi ad Uso Mobile sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano o Repubblica di San Marino, a condizione che per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi dall'Ubicazione indicata in Polizza e tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione. Inoltre il loro trasporto deve essere necessario ed in connessione all'espletamento dell'attività svolta dall'Assicurato ed indicata nella Scheda di Polizza. |

## DANNI ALL'AMBIENTE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in conseguenza di un Danno all'Ambiente o di una sua Minaccia imminente. Sono comprese nella garanzia le spese per Interventi di emergenza ed Interventi di ripristino e quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi. Con riferimento agli Interventi di emergenza ed Interventi di ripristino, le spese comprendono anche: analisi e monitoraggi; eventuali danni a beni dell'Assicurato causati dagli interventi strettamente necessari per l'esecuzione delle analisi e monitoraggi di cui sopra; redazione di documenti richiesti dagli enti; progettazione ed esecuzione degli Interventi di emergenza e degli Interventi di ripristino.

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

**OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:** non sono previste opzioni con riduzione di premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:** non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

## ASSISTENZA

**Servizio Assistenza Impresa** (garanzia sempre prestata): la copertura assicurativa prevede prestazioni di assistenza per l'attività assicurata ed i locali in cui essa si svolge. Le prestazioni sono erogate mediante la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che provvederà ad inviare un tecnico specializzato per far fronte alla situazione di emergenza, tra cui: elettricista, fabbro, serrandista, vetraio, termoidraulico. Inoltre, qualora si verifichi un sinistro che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti garantire la sicurezza dei locali, la Struttura provvederà all'invio di un sorvegliante.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:** non sono previste opzioni con riduzione di premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:** è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

|  |  |
|--|--|
| <b>Servizio Assistenza alla Persona</b>    | La sottoscrizione di questa opzione, qualora l'Assicurato si trovi viaggio, prevede l'assistenza per rientro anticipato a seguito di sinistro. Prevede inoltre servizi e prestazioni di assistenza medica e sanitaria in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato tra cui: l'invio di un'ambulanza, di un medico e di un infermiere, l'invio di un interprete qualora egli si trovi ricoverato all'estero, il viaggio per un familiare ed il trasporto della salma in caso di decesso.  |
| <b>Servizio Assistenza Digitale Sicuro</b> | Con questa garanzia, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire servizi e prestazioni di consulenza ed assistenza (online, da remoto o presso il domicilio dell'Assicurato) quali: monitoraggio dell'identità e dei dati sensibili dell'Assicurato in rete; anticipo spese di prima necessità in caso di furto, rapina, scippo; interprete per sporgere denuncia in caso di furto, rapina, scippo all'estero; assistenza psicologica e consulenza legale telefonica all'Assicurato in caso di furto d'identità o di danno reputazionale per uso improprio dei suoi dati personali o della sua immagine; supporto tecnico per la pulizia di virus e malware su apparecchi digitali (quali PC, router, tablet e smartphone) ad uso proprio/privato. |

**TUTELA LEGALE**

Avvalendosi di ARAG SE per la gestione dei sinistri, la Società assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia e le spese processuali (compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte) occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi previsti in funzione dell'opzione acquistata. Le garanzie operano per i sinistri relativi all'attività d'impresa assicurata, compresi i sinistri connessi all'utilizzo del web e dei social o media network nel corso dell'attività stessa. Sono previste due opzioni, tra di esse alternative:

**Opzione Light:** assicura le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi e per delitti colposi o contravvenzioni, comprese quelle sostenute: in materia fiscale e amministrativa; in relazione alla circolazione stradale di veicoli; in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (inclusa la committenza di lavori); in materia di sicurezza alimentare; in materia di tutela dell'ambiente;

**Opzione Premium:** oltre a quanto previsto dall'Opzione Light, sono assicurate le spese sostenute per la richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Sono altresì comprese le spese sostenute per le vertenze: contrattuali con i fornitori; relative a contratti di appalto o subappalto; in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relative alla sede legale e agli eventuali altri immobili strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa; individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro dell'azienda; con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali o sociali relative alla posizione previdenziale/assistenziale.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DI PREMIO:** non sono previste opzioni con riduzione di premio.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO:** è possibile ampliare la copertura acquistando le seguenti garanzie facoltative:

|  |  |
|--|--|
| <b>Retroattività</b>   | Con questa garanzie sono coperte le spese sostenute in procedimenti per delitti colposi o dolosi e contravvenzioni per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di efficacia della copertura assicurativa, se conosciuti dall'Assicurato dopo questa data.   |
| <b>Opposizione a Sanzioni Amministrative</b>                             | La sottoscrizione di questa opzione garantisce la copertura per le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative non pecuniarie e pecuniarie se pari o superiore a Euro 1.000,00 (mille).  |
| <b>Vertenze contrattuali con i clienti - solo stragiudiziale</b>         | Con questa garanzia sono coperte le spese sostenute per la sola Fase Stragiudiziale per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Il recupero dei crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.<br>La garanzia opera con il limite di 5 (cinque) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo.  |
| <b>Vertenze contrattuali con i clienti - stragiudiziale e giudiziale</b> | La sottoscrizione di questa opzione garantisce le spese sostenute per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Il recupero dei crediti opera per le prestazioni di beni o di servizi effettuate dopo 3 (tre) mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa, se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.<br>La garanzia opera per la Fase Stragiudiziale con il limite di 5 (cinque) sinistri avvenuti in ciascun anno assicurativo. Nel limite di sinistri sopra riportato per la Fase Stragiudiziale, la garanzia opera per la Fase Giudiziale, compreso il procedimento di ingiunzione o esecutivo, con il limite di 1 (uno) Sinistro avvenuto in ciascun anno assicurativo e solo se il valore in lite è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento). |
| <b>Spese di resistenza per danni extra contrattuali</b>                  | Con questa garanzia sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento di terzi per danni extra contrattuali causati dagli Assicurati.   |



**Che cosa NON è assicurato?**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Rischi esclusi</b> | Ad integrazione di quanto indicato nel DIP Danni nell'ambito di ciascuna Sezione non sono assicurati:<br><b>Sezione INCENDIO ALL RISKS:</b><br>a) terreni, boschi, alberi, piante, cespugli, coltivazioni e prati. Animali vivi (questi ultimi salvo quando non siano considerati oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza e limitatamente ai danni da Incendio); |
|-----------------------|---|

- b) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al PRA, i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- c) beni mobili o immobili in leasing, se assicurati da altre polizze;
- d) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica polizza trasporti;
- e) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se assicurate alla sezione Elettronica o con altra polizza Elettronica;
- f) linee di trasmissione e distribuzione esterne all'ubicazione assicurata.

**Sezione FURTO:**

- a) gioielli, pietre, perle naturali o coltivate e metalli preziosi;
- b) Cose mobili non attinenti all'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza;
- c) aeromobili, imbarcazioni, veicoli o altri mezzi di trasporto iscritti o da iscrivere al PRA o ad analoghi registri, a meno che tali beni non costituiscano oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza. Sono tuttavia assicurati, anche se iscritti al PRA, i veicoli identificati all'art. 58 del Codice della strada, comma 2 lettera c) e successive modifiche e integrazioni (macchine operatrici, carrelli);
- d) beni in leasing, se assicurati da altre polizze;
- e) piante e animali vivi (questi ultimi salvo quando non siano considerati oggetto dell'attività esercitata e dichiarata in Scheda di Polizza);
- f) Merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell'area di pertinenza aziendale, qualora garantite da specifica polizza trasporti;
- g) Impianti ed Apparecchiature Elettroniche, se assicurate alla sezione Elettronica o con altra polizza Elettronica.

**Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE:**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, il partner dell'unione civile, il Convivente More Uxorio, i genitori, i figli – anche adottivi – dell'Assicurato, nonché ogni altro soggetto convivente ed a lui legato da vincoli di parentela o affinità;
- b) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al punto precedente;
- c) quando il Contraente/Assicurato non sia una persona fisica, le Società o enti che rispetto al Contraente/Assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e successive modifiche ed integrazioni, nonché gli amministratori ed il legale rappresentante delle stesse e tutti coloro che si trovino nei loro confronti in una delle posizioni di cui al primo punto;
- d) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
- e) tutte le persone diverse da quelle di cui al punto d) che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente/Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti alla loro partecipazione, anche in forma occasionale, allo svolgimento dell'attività assicurata con la presente Polizza. Rientrano in questa categoria anche i subappaltatori ed i relativi titolari e prestatori di opera, fatto salvo quanto espressamente derogato all'estensione di garanzia "Cessione lavori in subappalto".

**Sezione ELETTRONICA:**

- a) i telefoni cellulari;
- b) tubi, valvole elettroniche ed altre fonti di luce salvo che i danni siano connessi a Sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- c) le seguenti apparecchiature odontoiatriche: testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca, salvo che i danni siano connessi a Sinistri indennizzabili verificatisi ad altre parti dei beni assicurati;
- d) le seguenti apparecchiature elettroacustiche: nastri magnetici, dischi grammofonici, bracci, testine dei giradischi e dei registratori ed altri supporti di suono e immagini.

**Sezione DANNI ALL'AMBIENTE:**

Non sono considerati terzi, né assicurati:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine o convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) i Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza ovvero in occasione della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, ovvero le società facenti parte la stessa Associazione Temporanea d'Impresa ("ATI").

**Sezione ASSISTENZA:** non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

**Sezione TUTELA LEGALE:**

Se l'Assicurato è coinvolto in una vertenza, non sono assicurate le seguenti spese:

- a) compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- b) compensi dell'avvocato per la querela, se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;

- c) compensi dell'avvocato domiciliatario, se non indicato da ARAG;
- d) spese per l'indennità di trasferta;
- e) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- f) spese dell'organismo di mediazione, se la mediazione non è obbligatoria;
- g) multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
- h) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
- i) spese non concordate con ARAG;
- j) ogni duplicazione di onorari, nel caso di domiciliazione;
- k) spese recuperate dalla controparte.



## Ci sono limiti di copertura?

Per ciascuna sezione possono essere previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contrante sullo stato e sulla natura dei beni e/o dei soggetti assicurati. Per ciascuna garanzia, incluse quelle facoltative, l'indennizzo può essere corrisposto con limiti inferiori alle somme assicurate o ai massimali indicati sulla scheda di polizza. Inoltre, possono essere applicati scoperti (espressi in percentuale) e franchigie (esprese in percentuale o in valore assoluto) che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrare il meccanismo di funzionamento della franchigia, dello scoperto, del limite d'indennizzo e del massimale:

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'Assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'Assicurato e viene espressa in cifra assoluta oppure in percentuale rispetto alla somma assicurata. Alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione. Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00 e le condizioni prevedono una franchigia di € 300,00, la somma spettante all'Assicurato sarà pari ad € 700,00 così determinata: € 1.000,00 – € 300,00 = € 700,00. Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 300,00.

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'Assicurato e si esprime con una percentuale da calcolare sul danno stesso. Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00 ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà di € 9.000,00 così determinata: danno = € 10.000; scoperto = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00; danno (€ 10.000,00) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00). Rimarranno, quindi, a carico dell'Assicurato € 1.000,00.

Il massimale e/o il limite di indennizzo rappresentano la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se l'importo del danno è superiore al massimale o al limite d'indennizzo, la differenza resta a carico dell'Assicurato. Ad esempio, se il danno ammonta ad € 3.000,00, ma il limite d'indennizzo previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, la Società sarà tenuta a indennizzare solo fino a concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1.000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza di € 2.000,00.

## INCENDIO ALL RISKS

### Condizioni di operatività:

Il Fabbricato, incluse eventuali Dipendenze e Pertinenze, che risulti assicurato o che contenga le Cose assicurate, dev'essere in normali condizioni di statica e manutenzione e deve risultare costruito interamente in materiale Incombustibile o parzialmente in materiale combustibile, in conformità ad una delle tipologie costruttive descritte in dettaglio nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione.

Ferma la necessaria coincidenza dell'attività esercitata con quella dichiarata in Scheda di Polizza, il Contenuto può prevedere dei limiti alla quantità di Infiammabili, Esplosivi, Merci Speciali (tra cui materie plastiche espanse o alveolari) e Merci riferite ad un'attività diversa da quella esercitata.

### Delimitazioni e detrazioni:

se viene attivata la franchigia di sezione, l'importo viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati ed i sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della franchigia di sezione scelta. In caso di sinistro che preveda uno scoperto, l'importo della franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello scoperto. Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dalla tabella che segue, restano pertanto validi solo se superiori alla franchigia di sezione:

| GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO                        | LIMITI DI INDENNIZZO  | SCOPERTO/FRANCHIGIA |
|--|---|---------------------|
| Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi                      | <b>€ 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>  | ==                  |
| Valori e Denaro  | <b>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | ==                  |
| Merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata | <b>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b> | ==                  |
| Effetti personali degli Addetti e dei clienti              | <b>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b> | ==                  |
| <b>Cose Particolari</b><br>Garanzia base (sempre prestata) | <b>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b> | ==                  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento  | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i>   | ==  |
| <b>Demolizione, sgombero, trasporto e smaltimento dei residui</b>   |  |   |
| Garanzia base (sempre prestata)   | <b>10% dell'Indennizzo con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | ==  |
| Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento  | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i>   | ==  |
| Onorari del perito  | <b>5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | ==  |
| Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino   | <b>5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | ==  |
| Canoni di affitto   | <b>10% dell'Indennizzo con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | ==  |
| Costi ed oneri di urbanizzazione e concessione edilizia   | <b>5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | ==  |
| Rimozione, trasporto, deposito temporaneo e ricollocamento  | <b>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>  | ==  |
| Macchinario, attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse   | <b>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 50.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>  | ==  |
| Macchinario, attrezzatura e Merci trasportate   | <b>5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>  | =   |
| <b>Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi</b>  |  |   |
| Cose amovibili o inamovibili all'aperto   | <b>30% della Somma assicurata per il Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, con il massimo di € 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>              | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00</b> |
| Terrorismo e Sabotaggio   | <b>30% della Somma assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, con il massimo di € 5.000.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b> | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 1.000,00</b> |
| Ogni altri tipo di danno  | <b>80% della Somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>                         | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</b>   |
| <b>Eventi atmosferici</b>   |  |   |
| Danni a tettoie, porticati, pensiline, fabbricati aperti o incompleti, tende frangisole rigidamente e stabilmente fissate al Fabbricato | <b>€ 15.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</b>   |
| Grandine su lucernari, vetro, lastre di cemento, laterizi, metallo, plastica rigida   | <b>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</b>   |
| Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici  | <b>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</b>   |
| Ogni altri tipo di danno  | <b>80% della Somma assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>                                  | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</b>   |
| Sovraccarico neve   | <b>50% della Somma assicurata per Fabbricato e Contenuto, incluso l'eventuale aumento periodico di Merci, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>                                  | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00</b> |
| <b>Acqua e liquidi</b>  |  |   |
| Acqua Condotta  | <b>€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>  | <b>Franchigia € 500,00</b>                      |
| Trabocchi, rigurgiti, occlusioni  | <b>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | <b>Franchigia € 500,00</b>                      |



|  |  |   |
|--|--|---|
| Gelo   | <b>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | <b>Franchigia € 500,00</b>                    |
| Guasto o rottura accidentale di impianti fissi di estinzione | <b>70% della Somma assicurata per Fabbricato e Contenuto, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>                                  | <b>Franchigia € 500,00</b>                    |
| Rottura accidentale di serbatoi, silos, cisterne, vasche     | <b>€ 100.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>  | <b>Franchigia € 500,00</b>                    |
| Dispersione di liquidi                                       | <b>€ 25.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>   | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</b> |
| <b>Ricerca e riparazione della rottura</b>                   |  |   |
| Ricerca e riparazione della rottura                          | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | <b>Franchigia € 300,00</b>                    |
| Tubi interrati   | <b>50% della Somma assicurata per Ricerca e riparazione della rottura, per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>                     | <b>Franchigia € 500,00</b>                    |
| <b>Fenomeno elettrico</b>                                    |  |   |
| Fenomeno elettrico   | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | <b>Franchigia € 500,00</b>                    |
| Danni a pannelli solari, termici, fotovoltaici               | <b>50% della Somma assicurata per Fenomeno elettrico, con il massimo di € 7.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>         | <b>Franchigia € 500,00</b>                    |
| Lastre   | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | <b>Franchigia € 250,00</b>                    |
| Merci in refrigerazione                                      | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | <b>Scoperto 10% con il minimo di € 250,00</b> |
| Differenziale storico artistico                              | <b>20% della Somma assicurata per il Fabbricato, con il massimo di € 250.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</b>            |   |

Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie previste nell'allegato del settore vitivinicolo "VT", se richiamato ed operante (le franchigie ed i minimi di scoperto che seguono restano validi solo se superiori alla franchigia della Sezione Incendio):

| <b>GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO</b>      | <b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>                               | <b>SCOPERTO/FRANCHIGIA</b> |
|---|---|----------------------------|
| Espulsione dei tappi                            | <b>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione</b> | <b>Franchigia € 500,00</b> |
| Rottura bottiglie e contenitori fragili         | <b>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione</b> | <b>Franchigia € 500,00</b> |
| Difetti di etichettatura ed elementi distintivi | <b>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione</b> | <b>Franchigia € 500,00</b> |

In caso di più ubicazioni assicurate, i limiti di indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

Se il valore delle cose assicurate dichiarato risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro - se non espressamente e diversamente indicato (ad esempio nel caso di garanzia prestata nella forma assicurativa a "Primo Rischio Assoluto") - trova applicazione la Regola proporzionale, pertanto la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.

#### **Esclusioni:**

**Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati causati da o derivati da:**

- 1) comportamento doloso del Contraente/Assicurato, del coniuge, del Convivente More Uxorio o partner dell'unione civile, dei figli (anche adottivi), di qualsiasi parente o affine convivente, ovvero - trattandosi di società - dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2) Esplosioni, emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche). Produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 3) muffe, contaminazione da sostanze radioattive, contaminazione ambientale, inquinamento in genere dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- 4) utilizzo di internet, reti intranet o similari, reti private e qualsiasi tipo di trasmissione elettronica di dati o altre informazioni (anche da/a siti web, cloud informatici o simili); operazioni di installazione e/o modifica di programmi; attacco o infezione di virus informatici e malware in genere; accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- 5) smagnetizzazione, errata registrazione, perdita, alterazione, cancellazione o distruzione di dati, programmi o software, indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
- 6) ordinanze o disposizioni di Autorità, Leggi che regolino la costruzione, la ricostruzione, la demolizione o il cambio di uso o destinazione di fabbricati, attrezzature ed apparecchiature, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle norme che regolano la sezione Incendio All Risks;
- 7) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- 8) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
- 9) bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda

freatica, maremoto, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;

10) eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, occupazioni non militari, atti vandalici o dolosi in genere, salvo quanto stabilito dall'apposita garanzia facoltativa, se acquistata;

**Sono inoltre sempre esclusi:**

11) i danni indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle norme che regolano la sezione Incendio All Risks.

**Sempre che non siano causa di altri eventi ricompresi in garanzia, non sono indennizzabili i danni causati da o derivati da:**

12) cavitazione, umidità, brina, condensa, siccità, stillicidio, infiltrazione, trasudamento, liquefazione, evaporazione, sublimazione ed escursioni termiche, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione;

13) termiti, insetti, vermi, roditori, microrganismi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere;

14) mancata o anormale produzione o distribuzione di gas e acqua, di energia elettrica, termica o idraulica;

15) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni;

16) ammaccature, deformazioni, graffi, lacerazioni, bruciature, macchie e danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità del bene;

17) crollo totale e/o parziale a seguito di collasso o cedimento strutturale;

18) rotture, guasti, guasti meccanici, mancato o anormale funzionamento di impianti, macchinari ed attrezzature in genere e loro sistemi di azionamento o controllo. Rotture a seguito di cadute, urti, schiacciamenti, manipolazione in genere dei beni assicurati;

19) urto di veicoli, natanti, mezzi di sollevamento o trasporto siano essi di proprietà o in uso al Contraente/Assicurato o ai suoi Addetti;

20) Furto, Rapina, Estorsione, frode e truffa, malversazione e Scippo – sia consumati che tentati – appropriazione indebita, infedeltà da parte dei prestatori di lavoro o degli Addetti, ammanchi, perdite riscontrate in sede di inventario, sottrazioni, smarrimenti, saccheggi e guasti cagionati da ladri;

21) trasporto, trasloco, montaggio, smontaggio, lavorazione, costruzione, demolizione, manutenzione e ristrutturazione, restauro, revisione, rinnovo, pulitura, riparazione, pittura e tintura, collaudi, prove ed esperimenti;

22) errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, di lavorazione, di installazione, di stoccaggio/conservazione e di fabbricazione, vizi di materiale o del prodotto, vizi di cui debba comunque rispondere il produttore, il costruttore, il venditore, il locatore o il fornitore delle Cose assicurate;

23) uso di sostanze, Merci o macchinari difettosi che influiscano direttamente od indirettamente sulla qualità, quantità, peso, titolo, sapore e colore delle Merci in produzione;

24) mescolamento di Merci tra loro o con altre cose o sostanze in genere;

25) omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;

26) difetti che, all'atto della stipula della Polizza, fossero noti al Contraente/Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata;

27) carenza di manutenzione, usura, logoramento, erosione, corrosione, ossidazione, ruggine, incrostazione, deperimento e naturale o graduale deterioramento;

28) sospensioni o interruzioni di reazioni termiche, chimiche, biologiche o altre interruzioni ed alterazioni di processo che danneggino le Merci in lavorazione, a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;

29) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione.

**Salvo quanto previsto dalle garanzie facoltative, se attivate, sono infine sempre esclusi i danni causati o derivati da:**

30) gelo, Eventi atmosferici in genere quali uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria vento e Cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve e sovraccarico di neve;

31) rottura di Lastre;

32) bagnamento, Allagamento e danni da acqua a da altri liquidi in genere;

33) guasti, Occlusioni e/o rotture di tubazioni in genere;

34) colaggio o fuoriuscita di acqua o liquidi dagli impianti automatici di estinzione;

35) dispersione di liquidi ed altri prodotti contenuti in serbatoi, silos, vasche, cisterne e contenitori;

36) mancata o anormale riscaldamento, climatizzazione o mantenimento della temperatura e/o atmosfera controllata, mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, fuoriuscita del fluido frigorifero;

37) fenomeni elettrici di qualsiasi natura.

## FURTO

### Condizioni di operatività:

i locali costituenti il Fabbricato, o la parte di esso che contiene le Cose assicurate, devono essere costruiti in calcestruzzo, cemento armato, laterizi, muratura, vetrocemento armato, vetro stratificato antisfondamento, pannelli/strutture in acciaio o lega metallica fissi o stabilmente ancorati al terreno, oppure in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

Quando la linea di gronda del Tetto del Fabbricato che contiene le Cose assicurate o i locali che le custodiscono è situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), il Tetto deve essere costruito alternativamente:

- in cemento armato, laterizio armato o vetrocemento armato, senza lucernari o Luci di sorta che consentano l'introduzione all'interno del Fabbricato;
- con materiali comunemente impiegati nell'edilizia, ma con sottostanti solai aventi caratteristiche costruttive come descritte al punto precedente.

Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani praticabili e accessibili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale), quali corde, scale o simili, deve risultare difesa per tutta la sua estensione da Mezzi di chiusura di tipo Normale o di tipo Rafforzato, così come descritti nelle Definizioni delle Condizioni di Assicurazione e secondo quanto indicato sulla Scheda di Polizza.

Qualora i locali contenenti le Cose assicurate siano ubicati all'interno un Centro Commerciale e comunichino esclusivamente con i locali interni di quest'ultimo, i Mezzi di chiusura possono essere difformi rispetto alle precedenti prescrizioni, purché risultino conformi quelle del Centro Commerciale.

In caso di attività esercitata all'interno di un chiosco, l'Assicurazione è prestata a condizione che le Cose assicurate siano poste sottotetto ad una

struttura costruita in muratura, metallo o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati in edilizia, che le pareti perimetrali siano chiuse da robusti serramenti di materiale rigido (metallo, lega metallica), che il tetto sia privo di lucernari o Luci che consentano l'introduzione all'interno della struttura.

In caso di Furto perpetrato attraverso Mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati, la Società corrisponde all'Assicurato l'importo liquidato a termini di Polizza previa applicazione degli Scoperti indicati al successivo paragrafo "Delimitazioni e detrazioni". Sono invece del tutto esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di chiusura.

Qualora sia dichiarata l'esistenza di un Impianto di allarme, l'eventuale inoperatività, il mancato funzionamento o la mancata attivazione dell'impianto stesso, così come l'inosservanza delle prescrizioni di installazione o di manutenzione, comportano l'applicazione degli Scoperti indicati al successivo paragrafo "Delimitazioni e detrazioni".

#### **Delimitazioni e detrazioni:**

se viene attivata la franchigia di sezione, l'importo viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati ed i sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della franchigia di sezione scelta (la franchigia di sezione non si applica alla garanzia facoltativa "Portavalori"). In caso di sinistro che preveda uno scoperto, l'importo della franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello scoperto. Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dalla tabella che segue, restano pertanto validi solo se superiori alla franchigia di sezione:

| <b>GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO</b>  | <b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>  | <b>SCOPERTO/FRANCHIGIA</b>                    |
|---|--|---|
| Oggetti Pregiati, Gioielli e Preziosi   | <i>€ 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>   | ==  |
| Effetti personali degli Addetti e dei clienti   | <i>5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>                | ==  |
| Merci riferite ad un'attività diversa da quella dichiarata  | <i>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>               | ==  |
| Atti vandalici al Contenuto assicurato  | ==   | <i>Franchigia € 500,00</i>                    |
| Asportazione mediante veicoli che si trovano nei locali dell'ubicazione, nelle eventuali strutture accessorie, oppure all'aperto nell'area di esclusiva pertinenza dell'Attività Dichiarata | ==   | <i>Scoperto 20%</i>                           |
| Cure mediche a seguito di infortunio  | <i>€ 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>  | ==  |
| Riacquisto o rifacimento materiale di Cose Particolari  | <i>€ 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>  | ==  |
| Onorari del perito  | <i>5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>   | ==  |
| Onorari dei progettisti e dei consulenti per riprogettazione, ricostruzione, ripristino   | <i>5% dell'Indennizzo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>   | ==  |
| <b>Guasti cagionati dai ladri</b>   |  |   |
| Guasti ladri  | <i>€ 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>  | ==  |
| Sottolimito per potenziamento mezzi di chiusura   | <i>€ 500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>  | ==  |
| <b>Valori e Denaro all'interno di Mezzi di custodia</b>   |  |   |
| Garanzia base (sempre prestata)   | <i>20% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>               | ==  |
| Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento  | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | ==  |
| <b>Valori e Denaro fuori dai Mezzi di custodia</b>  |  |   |
| Garanzia base (sempre prestata)   | <i>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 2.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>               | <i>Scoperto 10%</i>                           |
| Garanzia facoltativa per Somma assicurata in aumento  | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | <i>Scoperto 10%</i>                           |
| Macchinario, attrezzatura e Merci temporaneamente presso ubicazioni diverse   | <i>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>               | ==  |
| Macchinario, attrezzatura e Merci trasportate   | <i>5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>                | <i>Scoperto 20% con il minimo di € 250,00</i> |

|  |  |   |
|--|--|---|
| Macchinario, attrezzatura e Mercè all'aperto   | <i>5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 3.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>                | <i>Scoperto 20% con il minimo di € 250,00</i> |
| Autoveicoli all'aperto nel caso l'Attività Dichiarata abbia ad oggetto veicoli iscritti o da iscrivere al P.R.A. | <i>20% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 10.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>              | <i>Scoperto 20%</i>                           |
| Mercè in distributori automatici o vetrinette esterne  | <i>10% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di € 1.500,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione</i>               | <i>Scoperto 20% con il minimo di € 250,00</i> |
| Portavalori  | <i>(l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)</i> | <i>Scoperto 15% con il minimo di € 250,00</i> |
| Furto attraverso Mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come normali                                 | <i>==</i>  | <i>Scoperto 20%</i>                           |
| Furto attraverso Mezzi di chiusura non conformi a quelli dichiarati come rafforzati                              | <i>==</i>  | <i>Scoperto 25%</i>                           |
| Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'Impianto di Allarme Generico                                       | <i>==</i>  | <i>Scoperto 20%</i>                           |
| Inesistenza, mancato funzionamento, etc. dell'impianto di allarme collegato                                      | <i>==</i>  | <i>Scoperto 25%</i>                           |
| Furto avvenuto all'interno di un chiosco   | <i>==</i>  | <i>Scoperto 15% con il minimo di € 250,00</i> |

In caso di più ubicazioni assicurate, i limiti di indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

In caso di concomitanza di più scoperti, lo scoperto massimo applicabile sarà pari al 30%:

**Esclusioni. Sono sempre esclusi i danni ai beni assicurati: causati da o derivati da:**

- 1) comportamento doloso o gravemente colposo del Contraente o dell'Assicurato, ovvero – trattandosi di società - dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- 2) comportamento doloso o gravemente colposo di:
  - persone legate da vincoli di parentela o di affinità con i soggetti di cui al precedente punto 1), anche se non coabitanti;
  - persone che abitano con i soggetti di cui al precedente punto 1) o che occupano i locali contenenti le Cose assicurate, oppure locali con questi comunicanti a mezzo di uno o più vani di transito non protetti da Serramenti chiusi;
  - persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, salvo quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle norme che regolano la sezione Furto;
  - incaricati della sorveglianza delle Cose assicurate o dei locali che le contengono;

**verificatisi in conseguenza di:**

- 3) emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasformazioni o assestamenti energetici del nucleo dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fusione, fissione, macchine acceleratrici di particelle atomiche). Produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- 4) Incendio, Esplosione, Implosione o Scoppio, anche se provocati dall'autore del Sinistro;
- 5) bradisismo, Terremoto, eruzione vulcanica, Alluvione e Inondazione, Allagamenti, formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, variazione della falda freatica, marea, mareggiata e penetrazione di acqua marina, valanghe o slavine e spostamenti d'aria ad essi conseguenti, cedimenti, Franamenti o smottamenti del terreno;
- 6) guerra dichiarata e non, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione o invasione militare;
- 7) Eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, Terrorismo e sabotaggio;
- 8) nazionalizzazione, confisca, serrata, sequestro e/o requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, anche locale, di diritto o di fatto;
- 9) ammanchi, smarrimenti, sparizioni riscontrate in sede di inventario, verifica o controllo;
- 10) truffa o Furto con destrezza, salvo quanto previsto alla garanzia facoltativa "Portavalori", se operante.

**Sono inoltre sempre esclusi i danni:**

- 11) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti le Cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi; relativamente ai Valori e Denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- 12) alle Cose poste all'aperto, anche se in aree recintate, ad eccezione delle deroghe previste nelle singole estensioni di garanzia o nelle garanzie facoltative eventualmente richiamate ed operanti;
- 13) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento od uso dei beni assicurati, di reddito commerciale od industriale, sospensione del lavoro, maggiori costi sostenuti e/o perdite di profitto e qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

**RESPONSABILITÀ CIVILE**

**Massimali e pluralità di Assicurati**

Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza dei massimali indicati sulla Scheda di polizza o sui relativi allegati, rispettivamente per la "Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)" e, se richiamata ed operante, per la "Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)", indipendentemente dal numero di attività esercitate e di ubicazioni assicurate.

Qualora l'Assicurazione venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico, per ogni effetto, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

**Delimitazioni e detrazioni:**

se viene attivata la franchigia di sezione, essa è operante solo per i danni a Cose e l'importo viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati. I sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della franchigia di sezione scelta. In caso di sinistro che preveda uno scoperto, l'importo della franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello scoperto. La Franchigia di sezione, se operante, è valida anche per le garanzie specifiche previste per i singoli settori negli allegati "FB - Food and beverage", "LV - Lavanderie", "OF - Officine", "SP Servizi alla persona", "SS Stazioni di servizio", se operanti. Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dalla tabella che segue, restano pertanto validi solo se superiori alla franchigia di sezione:

| EVENTO  | LIMITI DI INDENNIZZO   | SCOPERTO/FRANCHIGIA   |
|---|--|---|
| Danni a Cose di terzi da spargimento d'acqua o rigurgito di fognature private     | ==   | Franchigia € 500,00   |
| Servizio di vigilanza effettuato anche con guardiani armati o con cani da guardia | ==   | Franchigia € 250,00   |
| Committenza auto ai sensi del 2049 cc   | € 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione   | Franchigia € 250,00   |
| Attività presso terzi   | € 250.000,00, solo per i danni alle Cose, per Sinistro e Periodo di Assicurazione  | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00, per tutti i danni alle Cose   |
| Interruzione o sospensione di attività di terzi                                   | € 200.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00                              |
| Danni a mezzi sotto carico e scarico  | € 500.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione   | Franchigia € 250,00   |
| Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.).                      | (l'importo viene concordato alla sottoscrizione della Polizza e viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati)                            | Franchigia € 2.500,00   |
| Malattie professionali  | 50% del Massimale per Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.), con il massimo di € 750.000,00, per Sinistro e Periodo di Assicurazione | ==  |
| Danni a Cose di terzi movimentate   | € 2.500,00 per Sinistro con il massimo di € 5.000,00 per Periodo di Assicurazione  | Scoperto 10% con il minimo di € 250,00                                |
| Danni da inquinamento accidentale   | € 150.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 2.500,00, per tutti i danni alle Cose |
| Responsabilità civile postuma   | € 200.000,00 per Sinistro e Periodo di Assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 per tutti i danni alle Cose    |

Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie previste negli allegati dedicati a specifici settori di attività:

| EVENTO  | LIMITI DI INDENNIZZO  | SCOPERTO / FRANCHIGIA   |
|---|---|---|
| <b>ALLEGATO OF (OFFICINE)</b>   |   |   |
| Danni subiti dai veicoli e/o natanti sottoposti a lavori di riparazione e manutenzione  | € 25.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00  |
| R.C. Postuma del riparatore di veicoli o natanti<br>[termine massimo per la denuncia: 6 mesi dalla data di riconsegna del veicolo (o natante) al cliente, in costanza di validità dell'Assicurazione] | € 50.000,00 per danni a persone, per sinistro e per periodo di assicurazione<br>€ 25.000,00 per i danni a cose o animali, per sinistro e per periodo di assicurazione | Scoperto del 10%, con il minimo di € 500,00 (applicabile solo per i danni a cose o animali) |
| Danni subiti dai veicoli di terzi per prove, collaudi, ritiro e consegna  | € 25.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00  |
| Recupero mezzi danneggiati o guasti mediante l'utilizzo di carro attrezzi   | € 10.000,00 per sinistro e periodo di assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00  |
| <b>ALLEGATO SS (STAZIONI DI SERVIZIO, DISTRIBUTORI DI CARBURANTE, AUTOLAVAGGI ED AUTORIMESSE)</b>   |   |   |
| Danni accidentali a veicoli in consegna o custodia o sottoposti a lavaggio  | € 2.500,00 per singolo veicolo danneggiato, con il limite di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00  |
| Danni da movimentazione e sistemazione  | € 2.500,00 per singolo veicolo danneggiato, con il limite di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione   | Scoperto 10% con il minimo di € 500,00  |
| <b>ALLEGATO FB (FOOD &amp; BEVERAGE)</b>  |   |   |
| Smercio fuori dei locali dell'attività  | 50% del Massimale assicurato per la RCT, con il limite massimo di € 500.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione  | ==  |
| Danni alle cose portate o consegnate  | € 500,00 per singolo cliente con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione   | Franchigia € 100,00   |
| <b>ALLEGATO SP (SERVIZI ALLA PERSONA)</b>   |   |   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| Danni corporali causati dalla pratica di trattamenti estetici da parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza | <i>10% del Massimale assicurato per la RCT, con il limite massimo di € 100.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione</i> | <i>==</i>                                     |
| <b>ALLEGATO LV (LAVANDERIA, TINTORIA, LAVASECCO, STIRERIA)</b>  |   |   |
| Danni a cose di terzi consegnate e soggette a lavorazione   | <i>€ 1.000,00 per singolo capo con il massimo di € 5.000,00 per Sinistro e Periodo di assicurazione</i>                       | <i>Scoperto 20% con il minimo di € 500,00</i> |

**Esclusioni:**

*Dall'Assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e, qualora operante e richiamata in Polizza, dall'Assicurazione di Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), sono esclusi i danni causati da o dovuti a:*

- a) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- b) contaminazione ambientale di qualsiasi natura, inquinamento in genere dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Danni da inquinamento accidentale";
- c) biotecnologia, nanotecnologia, ingegneria genetica, prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana, utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti che li contengono (OGM);
- d) guerra dichiarata e non, guerra civile;
- e) emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- f) amianto o qualsiasi sostanza, materiale, prodotto contenente amianto;
- g) detenzione od impiego di Esplosivi ed armi di qualsiasi tipo, ad eccezione di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle norme che regolano la sezione Responsabilità Civile;
- h) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o aree ad esse equiparate relativamente ai rischi oggetto di obbligo assicurativo nelle disposizioni di legge ai sensi della normativa tempo per tempo vigente in materia di assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- i) veicoli a motore, macchinari, impianti e relative attrezzature che siano condotti o azionati da persone non abilitate a norma delle leggi o dei regolamenti tempo per tempo vigenti, o che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- j) proprietà, detenzione, utilizzo e circolazione di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di unità naviganti a motore, di aeromobili;
- k) operazioni e lavori effettuati su impianti o installazioni ubicate in mare, attività ed operazioni "offshore" e "rigs".
- l) attività e rischi aeronautici di qualsiasi tipo, nonché danni subiti da aeromobili;
- m) umidità, stitilicidio, infiltrazioni o insalubrità dei locali;
- n) Furto, consumato o tentato;
- o) Smarrimento, errata consegna;
- p) lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione ad eccezione di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle norme che regolano la sezione Responsabilità Civile;
- q) interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, ricettive, agricole, servizi o professionali, ad eccezione di quanto previsto dall'estensione di garanzia "Interruzione o sospensione di attività di terzi";
- r) prodotti o Cose in genere dopo la consegna a terzi o la loro messa in circolazione, vizio originario dei prodotti, ad eccezione di quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione all'articolo "Oggetto dell'Assicurazione" delle norme che regolano la sezione Responsabilità Civile e ad eccezione di quanto previsto dall'estensione di garanzia "Somministrazione e vendita di prodotti" e dalla garanzia facoltativa "Smercio di preparati farmaceutici";
- s) opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Responsabilità Civile Postuma";
- t) malattie professionali da qualunque causa determinate, salvo quanto disciplinato dalla garanzia facoltativa "Malattie professionali";
- u) perdita, alterazione, distruzione o mancata disponibilità di dati, programmi di codifica o software, malfunzionamento di hardware, software e chips impressi. Uso ed abuso di internet, di indirizzi mail, siti web e loro contenuti. Trasmissioni elettroniche di dati, virus informatici di ogni genere, nonché ogni interruzione di attività conseguente a tutto quanto precedentemente riportato, anche se generata da attacco o crimine informatico, disservizio del fornitore di servizi IT di outsourcing e interruzione generalizzata della connettività di rete;
- v) pagamenti dovuti a carattere sanzionatorio (multe, ammende, penali); danni punitivi di qualsiasi natura;

***sono altresì esclusi i danni a:***

- w) condutture ed impianti sotterranei in genere, nonché quelli ad essi conseguenti;
- x) Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o posseda a qualsiasi titolo e/o di cui debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- y) Cose movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, trasportate, salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Danni a Cose di terzi movimentate";
- z) Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione e Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, ad eccezione di quanto previsto dall'estensione di garanzia "Attività presso terzi";
- aa) Cose sulle quali si eseguono i lavori, incluse le opere in costruzione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- bb) a Cose da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno.

Si intendono infine esclusi i danni derivanti da comportamenti consapevoli, prolungati e reiterati tenuti dall'Assicurato nello svolgimento dell'Attività Dichiarata, che abbiano già dato origine a richieste di risarcimento da parte di terzi e per i quali l'Assicurato, dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, non abbia posto in essere provvedimenti atti ad evitare, in relazione alla stessa prestazione d'opera, il ripetersi degli stessi eventi dannosi oggetto della richiesta di risarcimento.

**ELETRONICA**

**Condizioni di operatività:**

Le Cose assicurate devono essere poste nell'ambito dell'Ubicazione dichiarata (salvo quanto previsto dalla garanzia facoltativa "Apparecchi ad Uso Mobile") e conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme

della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non conformi alle specifiche richieste del costruttore.

#### Delimitazioni e detrazioni:

se viene attivata la franchigia di sezione, l'importo viene indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati ed i sinistri indennizzabili saranno pagati previa detrazione dell'importo della franchigia di sezione scelta. In caso di sinistro che preveda uno scoperto, l'importo della franchigia di sezione sarà considerato come minimo dello scoperto. Le franchigie ed i minimi di scoperto previsti dalla tabella che segue, restano pertanto validi solo se superiori alla franchigia di sezione:

| GARANZIA O BENE COLPITO DA SINISTRO  | LIMITE DI INDENNIZZO   | SCOPERTO / FRANCHIGIA                         |
|--|--|---|
| Danni da Furto all'interno dei locali  | ==   | <i>Franchigia € 500,00</i>                    |
| Furto avvenuto attraverso Mezzi di Chiusura non conformi   | ==   | <i>Scoperto 25% con il minimo di € 500,00</i> |
| Danni da Furto all'esterno dei locali  | ==   | <i>Scoperto 25% con il minimo di € 500,00</i> |
| <b>Fenomeni elettrici di origine esterna:</b>  |  |   |
| • senza danneggiamento dei sistemi di protezione prescritti  | ==   | <i>Scoperto 25% con il minimo di € 500,00</i> |
| • in caso di inoperatività, mancato collegamento dei sistemi di protezione o inosservanza delle prescrizioni | ==   | <i>Scoperto 50% con il minimo di € 500,00</i> |
| Eventi sociopolitici, Terrorismo, atti vandalici e dolosi  | <i>80% della Somma Assicurata alla Partita colpita</i>   | <i>Scoperto 10% con il minimo di € 500,00</i> |
| Supporto Dati  | <i>€ 1.000,00 per singolo supporto</i>   | <i>Franchigia € 500,00</i>                    |
| Maggiori costi   | <i>Durata massima dell'Indennizzo 30 giorni, con il limite giornaliero di 1/30 (un trentesimo) della Somma Assicurata a tale Partita</i> | <i>Franchigia (temporale) di 3 giorni</i>     |
| Apparecchi ad Uso Mobile   | ==   | <i>Scoperto 20% con il minimo di € 500,00</i> |

In caso di più ubicazioni assicurate, i limiti di indennizzo si intendono tutti riferiti alla singola ubicazione.

Se il valore delle cose assicurate dichiarato risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro - se non espressamente e diversamente indicato (ad esempio nel caso di garanzia prestata nella forma assicurativa a "Primo Rischio Assoluto") - trova applicazione la Regola proporzionale, pertanto la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.

#### Esclusioni:

##### *Sono esclusi i danni:*

- causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato, del Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- di deperimento o logoramento, usura, ruggine, corrosione, incrostazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle Cose assicurate salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore e/o venditore delle Cose assicurate;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi e collaudo non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti o trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'Ubicazione indicata per le Cose ad impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio, indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate;
- causati da difetti già esistenti e/o noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o dell'inserimento in garanzia delle Cose assicurate indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, salvo che siano conseguenza diretta di danni risarcibili ad altre parti delle Cose assicurate;
- ai conduttori elettrici esterni alle Cose assicurate;
- dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche, smarrimento in genere;
- verificatisi in occasione di terremoto, maremoto o eruzione vulcanica, Alluvioni e Inondazioni, Allagamenti, mareggiate, frane, smontamenti, valanghe e slavine.

##### *Sono comunque esclusi:*

- i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica; non sono comunque indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni del contratto di assistenza tecnica, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:
  - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
  - riparazione e/o eliminazione dei danni, difetti e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne, salvo i danni di Incendio, Esplosione e Scoppio;
  - aggiornamento tecnologico;
- i danni alle Cose assicurate in deposito, giacenza, immagazzinamento o che non siano collaudati e pronti all'uso cui sono destinati;

- m) i danni, le spese, i costi, le perdite di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento e/o elaborazione del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware. La presente esclusione non pregiudica l'indennizzabilità dei danni conseguenti alle Cose assicurate derivanti da Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio;
- n) i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione o simili.

**La Società non è altresì obbligata per i danni:**

- o) verificatisi in occasione di eventi sociopolitici quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di Terrorismo o di sabotaggio, atti vandalici o dolosi in genere, guerra e atti di guerra in genere (dichiarata e non), invasione, occupazione militare e non, usurpazione di potere, ribellione, rivoluzione, insurrezione, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- p) verificatisi in occasione di Esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il Sinistro non ha alcun rapporto con tali eventi;
- q) indiretti, da qualsiasi causa originati, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- r) causati o risultanti da:
- virus informatici di qualsiasi tipo;
  - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
  - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di Terrorismo e/o sabotaggio e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi della presente Sezione.

**DANNI ALL'AMBIENTE**

**Condizioni di operatività:**

La copertura, per ciascuna ubicazione assicurata, è prestata in base a quanto dichiarato dal Contraente/Assicurato in merito alla presenza, allo stato ed alla natura di: manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari, attrezzature e sensori; elementi interrati monoparete contenenti sostanze pericolose; elementi interrati inutilizzati destinati a contenere sostanze pericolose; rete reflui; condotte di adduzione contenenti sostanze pericolose; bacini di contenimento per serbatoi o vasche non interrati contenenti sostanze pericolose.

**Delimitazioni e detrazioni:**

Il Massimale, concordato alla sottoscrizione della Polizza e indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati, rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona il Danno all'Ambiente. Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Sezione di Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione.

**Le garanzie sono prestate, per ogni Sinistro, con lo Scoperto del 10% dell'importo liquidabile, con un minimo pari all'1,00% ed un massimo pari al 5,00% del Massimale concordato alla sottoscrizione della Polizza e indicato sulla Scheda di Polizza o sui relativi allegati.**

**Esclusioni:**

**Risultano estranei all'oggetto della copertura assicurativa e quindi non rientrano nelle garanzie prestate i danni:**

- a) causati da beni prodotti dall'Assicurato dopo la loro consegna a terzi;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica, soggetti ad assicurazione obbligatoria;
- c) causati dalla mancata consapevole osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge, regolamenti, provvedimenti, direttive o prescrizioni amministrative e/o giudiziarie o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dei Rischi Assicurati;
- d) derivanti da atti di guerra (dichiarata o non), occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, cyber crime, scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti di Terrorismo, atti vandalici e dolosi compresi Furto e Rapina;
- e) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- f) causati da - o connessi - in qualsiasi modo ad amianto o a materiali contenenti amianto/asbesto e relative fibre e/o polveri;
- g) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- h) derivanti da organismi geneticamente modificati (OGM);
- i) derivanti dalle obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge;
- j) relativi a rimozione, sgombero e/o smaltimento di rifiuti, Merci danneggiate e macerie derivanti da Incendio, nonché i danni derivanti dal mancato, parziale e/o ritardato smaltimento degli stessi.

**ASSISTENZA**

**Delimitazioni e detrazioni:**

Fermo restando che l'operatività delle prestazioni di assistenza è soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle Autorità governative, locali e sanitarie, ogni prestazione che la Società si impegna ad erogare tramite la Struttura Organizzativa **non può essere fornita più di tre volte per ciascun anno assicurativo** ed in ogni caso fino ad esaurimento del massimale indicato in ogni singola prestazione, come di seguito riportato:

| Servizio Assistenza Impresa                          |  |
|--|--|
| Prestazione  | Massimale per sinistro o altro limite di durata o di importo |
| Invio di un elettricista per interventi di emergenza | € 300,00   |
| Invio di un fabbro per interventi di emergenza       | € 300,00   |
| Invio di un serrandista per interventi di emergenza  | € 300,00   |
| Invio di un vetraio per interventi di emergenza      | € 300,00   |



|   |  |
|---|--|
| Invio di un termoidraulico per interventi di emergenza  | € 300,00   |
| Invio di un sorvegliante                                | 8 ore consecutive  |
| <b>Servizio Assistenza alla persona</b>                 |  |
| <b>Prestazione</b>                                      | <b>Massimale per sinistro o altro limite di durata o di importo</b>  |
| Rientro anticipato                                      | € 300,00 in Italia / € 500,00 all'estero   |
| Invio di un medico a domicilio                          | € 300,00   |
| Invio di un'ambulanza                                   | importo necessario per compiere al massimo 200 Km (a/r)  |
| Invio di un infermiere al domicilio                     | € 500,00   |
| Interprete a disposizione all'estero                    | 8 ore lavorative   |
| Viaggio di un familiare                                 | biglietto ferroviario 1ª classe o biglietto aereo di classe economica e camera d'albergo con prima colazione |
| Trasporto salma   | € 5.000,00   |
| <b>Servizi di assistenza domiciliare integrata</b>      |  |
| Ospedalizzazione domiciliare                            | 7 giorni consecutivi   |
| Servizi sanitari  | 7 giorni consecutivi dalla data di dimissioni dal ricovero   |
| Servizi non sanitari                                    | 7 giorni consecutivi dalla data di dimissioni dal ricovero   |
| <b>Servizio Assistenza Digitale sicuro</b>              |  |
| Anticipo spese di prima necessità                       | € 500,00 in Italia / € 1.000,00 all'estero   |
| Interprete a disposizione all'estero                    | 8 ore lavorative   |
| Assistenza psicologica in Italia                        | 3 sedute per Periodo di Assicurazione  |
| Supporto apparecchi digitali e pulizia da virus/malware | costo dell'intervento tecnico  |

#### Esclusioni comuni a tutte le prestazioni:

##### **Non sono assicurati i sinistri provocati o dipendenti da:**

- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 2) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- 3) Inondazioni, Allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- 4) atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- 5) trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni.
- 6) gelo, umidità, stitilicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi di Incendio, Esplosione e Scoppio.

#### Esclusioni delle singole prestazioni:

##### **Per la prestazione "Invio di un elettricista per interventi in emergenza" sono esclusi i sinistri:**

- 7) dovuti a corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
- 8) dovuti all'interruzione della corrente elettrica da parte dell'ente erogatore;
- 9) dovuti a guasti al cavo di alimentazione dei locali assicurati sopra e sotto il contatore.

##### **Per il "Servizio Digitale Sicuro":**

- 10) sono escluse le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

##### **Inoltre, la Struttura Organizzativa non fornisce assistenza per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:**

- 11) mancanza di servizio internet causa disservizio temporaneo o sospensione/limitazione dell'erogazione da parte del gestore per motivi tecnico/amministrativi;
- 12) qualità della rete inferiore ai requisiti indicati e necessari per procedere con l'intervento da remoto, ovvero una connessione di almeno 2 mbps download, 0,80 mbps upload, in tal caso l'assistenza digitale verrà erogata esclusivamente tramite la consulenza telefonica;
- 13) interruzione di fornitura elettrica da parte del gestore;
- 14) dispositivi non certificati CE e quindi non ritenuti conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il suo utilizzo o con prestazioni che potrebbero non essere supportate nel nostro Paese;
- 15) dispositivi che non permettono l'accesso da remoto sui quali potrà essere fornita solo consulenza telefonica;
- 16) malfunzionamento della rete;
- 17) sistemi e dispositivi di proprietà di un'azienda o di una persona che non appartiene al nucleo Familiare dell'Assicurato;
- 18) malfunzionamento causato da installazione non effettuata dal fornitore (se prevista o raccomandata dal produttore) o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
- 19) malfunzionamento dovuto a vizi di fabbricazione e i vizi occulti;
- 20) danni accidentali degli Apparecchi digitali.

##### **Per la Prestazione "Anticipo spese di prima necessità", sono esclusi:**

- 21) i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;
- 22) i casi in cui l'Assicurato non sia in grado di fornire in Italia alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie di restituzione.

## TUTELA LEGALE

#### Operatività delle garanzie in presenza di Polizza di Responsabilità Civile:

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, **le garanzie previste per la sezione TUTELA LEGALE operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del Massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza.** In tutti gli altri casi, nei limiti del Massimale, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

#### Delimitazioni e detrazioni:

- 1) Le spese legali sono coperte **per l'intervento di 1 (un) avvocato per ogni grado di giudizio, salvo il caso di sostituzione dello stesso, senza duplicazione di spese.**
- 2) Nel caso di vertenze fra Assicurati le garanzie operano **unicamente a favore dell'azienda Contraente.**
- 3) Nella garanzia "Delitti dolosi" ARAG può anticipare le spese sostenute solo fino ad un **massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila).**

- 4) Le garanzie "Pacchetto sicurezza" e "Pacchetto sicurezza" copre le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 250,00 (duecentocinquanta).**
- 5) La garanzia "Vertenze con i fornitori" copre le spese sostenute se il valore in lite **è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento)**; inoltre la garanzia:
  - relativamente agli acquisti sui portali;
  - alle vertenze con i fornitori di servizi web;
 copre le spese sostenute se il valore in lite **è pari o superiore a Euro 200,00 (duecento).**
- 6) La garanzia facoltativa "Opposizione a Sanzioni Amministrative" copre le spese sostenute per l'impugnazione di Sanzioni Amministrative pecuniarie **se pari o superiori a Euro 1.000,00 (mille).**
- 7) La garanzia facoltativa "Vertenze contrattuali con i clienti - stragiudiziale e giudiziale" copre le spese sostenute per la Fase Giudiziale se il valore in lite **è pari o superiore a Euro 500,00 (cinquecento).**
- 8) Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'Assicurato, le garanzie previste in Polizza operano **a secondo rischio.**

#### Esclusioni:

**Salvo che nelle Condizioni di Assicurazione della Polizza non sia previsto diversamente, le garanzie non operano per sinistri relativi a:**

- a) diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- b) materia fiscale o amministrativa;
- c) fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di Terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- d) danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, salvo il caso di sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- e) fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- f) diritti di brevetto, marchio, autore o esclusiva, turbativa d'asta, concorrenza sleale, normativa antitrust;
- g) fusioni, modificazioni o trasformazioni societarie;
- h) compravendita di quote societarie, vertenze tra amministratori e/o soci o tra questi e l'azienda Contraente;
- i) affitto o cessione d'azienda o di ramo di azienda;
- j) proprietà, guida o circolazione di veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- k) fatti dolosi degli Assicurati;
- l) fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente;
- m) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dall'azienda Contraente nell'esercizio della sua attività;
- n) compravendita o permuta di immobili, leasing immobiliare;
- o) interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo di edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti;
- p) fabbricazione o commercializzazione di esplosivi, armi o equipaggiamento militare;
- q) attività svolta da aziende specializzate in trattamento o smaltimento di rifiuti;
- r) attività svolta da cooperative o associazioni di consumatori;
- s) vertenze tra agenzie di somministrazione lavoro e lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- t) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- u) esercizio della professione medica, dell'attività medica o di operatore sanitario;
- v) vertenze con la Società;
- w) adesione ad azioni di classe (class action);
- x) difesa penale per abuso di minori.

**Inoltre, se non è previsto diversamente, le garanzie relative alla "Circolazione" non operano per i sinistri relativi a:**

- a) casi in cui il conducente non è abilitato alla guida del veicolo;
- b) casi in cui il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria, salvo il caso in cui l'Assicurato dimostra di non essere a conoscenza dell'omissione degli oneri assicurativi da parte di terzi obbligati;
- c) casi in cui il veicolo non è omologato oppure è usato in modo difforme dall'immatricolazione o dalla destinazione e dall'uso indicati sulla carta di circolazione;
- d) casi di contestazione per guida in stato di ebbrezza;
- e) casi di condanna con decisione passata in giudicato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, salvo il caso di uso terapeutico di tali sostanze comprovato da prescrizione medica;
- f) casi di condanna con decisione passata in giudicato per omissione dell'obbligo di fermata e assistenza;
- g) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo il caso di gare di pura regolarità indette dall'ACI.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di sinistro?

#### Denuncia di sinistro

È fatto obbligo di comunicare il sinistro alla Società entro 5 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando se ne è avuta conoscenza. In caso di sinistro che interessi la sezione "Danni all'ambiente" il termine di cui sopra si intende ridotto a 3 giorni.

La denuncia di sinistro può essere presentata:

- a mezzo telefono al numero verde 800 23 31 20 o mezzo fax al numero verde 800 60 61 61
- a mezzo posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Direzione Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma
- a mezzo posta elettronica indirizzata a: sinistri@hdia.it
- a mezzo posta elettronica, per i titolari di posta elettronica certificata, indirizzata a: sinistri@pec.hdia.it oppure a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
- rivolgendosi al proprio intermediario

Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero 800 23 31 20 oppure al proprio intermediario.

Il sinistro deve essere comunicato, allegando la documentazione necessaria (es. descrizione dettagliata del danno

|   |  |
|---|--|
|   | <p>con data e ora del sinistro, elenco dettagliato delle cose danneggiate, denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali, ecc.).</p> <p><b>Assistenza diretta / in convenzione</b></p> <p><b>Sezione ASSISTENZA:</b><br/>Le prestazioni relative ai Servizi Assistenza sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società tramite la propria organizzazione. In caso di sinistro si deve contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24: per telefono, dall'Italia, al numero verde 800.066.318 – dall'estero, al numero +39.02.58.24.61.11.</p> <p><b>Sezioni INCENDIO ALL RISKS e DANNI ALL'AMBIENTE:</b><br/>In caso di Sinistro Incendio, Allagamento/bagnamento o danno ambientale, si ha diritto a richiedere i servizi di pronto intervento per emergenza, salvataggio e risanamento, contattando BELFOR Italia S.r.l. al numero verde 800.820.189.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese</b><br/>I sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale sono gestiti, per conto della Società, da ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia. Il sinistro può essere comunicato, oltre che alla Società, anche ad ARAG ai numeri fax: +39.045.8290.557 per le sole nuove denunce e +39.045.8290.449 per i successivi scambi di corrispondenza, oppure all'indirizzo di posta elettronica denunce@ARAG.it per le sole nuove denunce e all'indirizzo di posta elettronica sinistri@ARAG.it per l'invio di successiva documentazione.</p> <p>Le prestazioni relative al Servizio Assistenza sono erogate direttamente da Europ Assistance Italia S.p.A., ente convenzionato con la Società, tramite la propria organizzazione.</p> <p><b>Prescrizione</b><br/>I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni dalla data dell'evento. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.</p> |
| <b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b> | <p>Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare comunicando l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e comunicando altresì, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.</p>  |
| <b>Obblighi dell'impresa</b>              | <p>I termini entro i quali la Società si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.</p> <p>Per i sinistri ascrivibili alle sezioni Incendio All Risks, Furto ed Elettronica, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.</p> <p>Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.</p>  |



## Quando e come devo pagare?

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>Premio</b>   | <p>Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Di norma, la rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale, ma il premio annuo può essere frazionato in rate semestrali. Il frazionamento semestrale comporta una maggiorazione del premio annuo del 2% ed in tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.</p> <p>Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.</p> <p><b>Indicizzazione</b><br/>In caso di contratto con tacito rinnovo e salvo che non sia diversamente pattuito in polizza, ad ogni rinnovo annuale è previsto l'adeguamento automatico delle somme assicurate, dei massimali, e dei premi. L'indice di riferimento è quello ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai od impiegati (già indice del costo della vita). Non sono soggetti ad adeguamento i Limiti di Indennizzo, le Franchigie, i minimi e massimi di Scoperto ed i valori espressi in percentuale, nonché l'intera Sezione "8 - Norme che regolano la Sezione Danni all'Ambiente" e tutte le Prestazioni della sezione "9 – Norme che regolano la sezione Assistenza".</p> |
| <b>Rimborso</b> | <p><b>Recesso per sinistro</b><br/>In caso di recesso per sinistro, il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.</p> <p><b>Recesso per ripensamento</b><br/>In caso di esercizio del diritto di ripensamento (esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza), il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto</p>   |

dell'imposta pagata e degli altri oneri derivanti per legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Durata</b>      | <p>La copertura comincia alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza, a condizione che sia stato pagato il premio. In caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento e fino alle successive scadenze. La copertura termina alle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza.</p> <p>Per alcune coperture della Sezione TUTELA LEGALE possono essere previsti periodi di carenza, in quanto, sono coperti i sinistri che sono avvenuti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative;</li><li>- trascorsi 3 mesi dalla data di efficacia della copertura assicurativa in tutte le restanti ipotesi; se il contratto è emesso senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo un precedente contratto, il periodo di 3 mesi opera soltanto per le garanzie non previste nel precedente contratto. In questo caso il Contraente ha l'obbligo in sede di denuncia del Sinistro di fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una Polizza precedente di tutela legale.</li></ul> |
| <b>Sospensione</b> | Non è prevista la possibilità di sospendere la copertura assicurativa.  |



## Come posso disdire la polizza?

|  |   |
|--|---|
| <b>Ripensamento dopo la stipulazione</b> | Esclusivamente se il contratto è stato stipulato a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto ai sensi dell'art. 52 e segg. del D. Lgs. 206 del 2005 (codice del consumo).  |
| <b>Risoluzione</b>                       | <p><b>Alla scadenza contrattuale:</b> salvo diversa pattuizione tra le Parti e salvo che non sia diversamente indicato sulla scheda di polizza, l'assicurazione di durata annuale è stipulata con tacito rinnovo. In questo caso, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC) almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella scheda di polizza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Se il contratto è stipulato senza tacito rinnovo, la polizza cessa alla scadenza contrattuale senza necessità di disdetta.</p> <p><b>In caso di sinistro:</b> dopo ogni sinistro regolarmente denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni secondo le modalità sopra indicate.</p> |



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad imprese che impiegano un numero di addetti non superiore a dieci e che operano nei settori del commercio, della manifattura, della ristorazione e dei servizi. Garantisce una protezione modulabile articolata in sette sezioni che affiancano, alle tradizionali garanzie finalizzate a tutelare il patrimonio dell'azienda e le persone che vi lavorano, servizi a valore aggiunto di assistenza e di pronto intervento.



## Quali costi devo sostenere?

### Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2023), è, in percentuale, pari al 24,3% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 24,3 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile.

### Regime fiscale

Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza. Alla data di pubblicazione del presente documento le imposte di legge ammontano al:

- 22,25% per le sezioni: Incendio All Risks, Furto, Responsabilità Civile, Danni all'Ambiente;
- 21,25% per le sezioni: Tutela Legale, elettronica;
- 10% per la sezione Assistenza.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>All'impresa assicuratrice</b> | <p>Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: <a href="http://www.hdiassicurazioni.it">www.hdiassicurazioni.it</a> alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: <a href="mailto:reclami@hdi.it">reclami@hdi.it</a>; fax: <b>+39.06.42103583</b>; posta indirizzata a: <b>HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma</b>.</p> <p>Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso.</p> <p>La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.</p> |
|----------------------------------|---|

|   |   |
|---|---|
| <b>All'IVASS</b>  | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.   |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |   |
| <b>Mediazione</b>   | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)  |
| <b>Negoziazione assistita</b>   | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.  |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>  | È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> – <a href="http://www.ania.it">www.ania.it</a> .<br>Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |

**IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL'IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**